



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area Impresa e Lavoro Autonomo

***IL VISTO DI CONFORMITÀ
RESPONSABILITA' NEL RILASCIO DEL VISTO
COPERTURE ASSICURATIVE
GIURISPRUDENZA SUL TEMA***

Catia Buti – 19 aprile 2023



PREMESSE

- **Responsabilità del professionista che rilascia il visto di conformità**
- **Polizza assicurativa per il rilascio del visto di conformità**
- **Giurisprudenza in materia di rilascio visto di conformità**

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA CHE RILASCI IL VISTO DI CONFORMITA'

- Il visto di conformità ha assunto negli anni una grande importanza per i professionisti, il mondo del lavoro e per i cittadini.
- Questa certificazione, introdotta con il decreto legislativo n. 241 del 1997, è nata per attestare la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione e delle scritture contabili. Nel tempo si è poi notevolmente estesa.
- Per questo motivo è fondamentale per tutti i professionisti prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità, pena la possibilità di andare incontro a gravi sanzioni.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE

Il visto di conformità o «Visto Leggero», introdotto dal D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, è uno strumento dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.

Questo D.Lgs prevede e disciplina le sanzioni che posso colpire gli intermediari (Professionisti e Caf), nello specifico:

L'articolo 7-bis, si riferisce alle mancate o tardive trasmissioni telematiche delle dichiarazioni;

L'articolo 39, si occupa delle mancanze in tema di visto di conformità e prevede le sanzioni in tali casistiche;

L'articolo 36, si annoda alla certificazione tributaria o visto pesante (attività che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie in tema di imposte);

L'articolo 37, comprende i sostituti d'imposta che possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE

L'articolo 39 del Decreto prevede che la sanzione prevista per il rilascio del visto o dell'asseverazione infedele è di natura amministrativa e varia da euro 258,00 ad euro 2.582,00.

La sanzione può essere irrogata se dall'attività di liquidazione o dall'attività di controllo formale e sostanziale, emergano maggiori imposte dovute dal contribuente; la stessa sarà irrogata in caso di discordanza tra quanto attestato e i dati emersi dalla liquidazione o dal controllo (poiché possono anche non essere gli stessi).

Inoltre, in presenza di apposizione di visto infedele su una dichiarazione precompilata, i soggetti abilitati, sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In tal caso non si applica la sanzione da euro 258,00 ad euro 2.582,00.

In presenza di violazioni ripetute ovvero particolarmente gravi, è prevista nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Qualora le violazioni vengano nuovamente commesse, dopo il periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE

Con la maxi Circolare 13/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha concentrato l'attenzione sulle norme riguardanti il caso di rilascio del **Visto di Conformità Infedele**.

L'art. 39 comma 1, lettera a) del D.Lgs 241/1997 è stato modificato dall'articolo 7-bis D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019; quest'ultimo è intervenuto sulle disposizioni in esame dichiarando che in presenza di visto di conformità infedele i **Caf/Professionisti devono pagare** un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

A differenza del passato quindi non sono più dovuti gli importi liquidati a titolo di imposta e di interessi.

La norma trova la sua applicazione alle fattispecie che conseguono la liquidazione automatica e il controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36/bis e 36/ter DPR 600/1973.

La suddetta normativa è entrata in vigore il 30 marzo 2019. L'agenzia sottolinea che le **nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai Caf e dai Professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente al 30 marzo 2019, pertanto «a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019»** (esempio 730/2019 relativo al 2018). Sempre secondo l'Agenzia, non si ravvisano le condizioni per applicare **il principio del favor rei**, per le violazioni commesse ante 30 marzo 2019.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE

A titolo esemplificativo/indicativo, in presenza di un visto di conformità infedele l'intermediario può essere considerato responsabile se non ha provveduto a verificare:

La corrispondenza del totale delle ritenute con quello delle relative certificazioni consegnate;

La pertinenza delle detrazioni d'imposta e delle deduzioni dal reddito, in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e dei documenti presentati dal contribuente;

L'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella dichiarazione successiva;

Il mancato superamento dei limiti previsti dalla legge per le detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e per i crediti d'imposta;

Le quietanze degli acconti versati o trattenuti.

Il Professionista/Caf non è tenuto a verificare la correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente ma ha l'obbligo di accertare la mancata duplicazione degli oneri detraibili e deducibili.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE

La responsabilità del Professionista/Caf per il rilascio del visto infedele è espressamente esclusa:

Nei casi in cui l'infedeltà del visto sia derivata da condotta dolosa, o gravemente colposa, del contribuente .

In presenza di dati errati che però non sono oggetto di visto di conformità, come ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.

Ricordiamo inoltre che è il soggetto che appone il visto di conformità a dover predisporre e trasmettere la dichiarazione, pena la non validità del visto rilasciato

VISTO DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' RIEPILOGO

Riepilogando si può sostenere che con l'apposizione del visto di conformità il professionista o il responsabile dell'assistenza fiscale, attesta l'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 D.M. Finanze n. 164/1999, secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano, gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

VISTO DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' RIEPILOGO

Rimane fermo che il Professionista o il Caf abilitati sono responsabili per la non corretta verifica di tutta la documentazione attestante i redditi e gli oneri deducibili e detraibili dal reddito, i crediti d'imposta riportati, le quietanze di pagamento degli acconti versati e trattenuti. Con l'anno d'imposta 2020 ci siamo trovati di fronte ad una miriade di bonus e di detrazioni e quindi, più che mai, i Professionisti e i Caf dovranno verificare che le detrazioni/crediti d'imposta siano non eccedenti i limiti previsti dalle legge. In generale la responsabilità del Professionista o del Caf non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso, in cui i dati in possesso dell'Amministrazione divergano dai dati dichiarati. Il controllo, in tal caso, può essere proseguito nei confronti del contribuente. Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari).

VISTO DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' RIEPILOGO

Con la circolare del 31.05.2005 n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se il soggetto che presta l'assistenza fiscale ha già verificato la documentazione in occasione di una precedente rata e ne ha eventualmente conservato copia, non deve richiedere ulteriore esibizione al contribuente. E' comunque consigliato che il Professionista/Caf abilitato, nel caso di spese suddivise in più anni, ne effettui il controllo per ogni annualità in cui avviene l'utilizzo.

Si ricorda che il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, il modello 730/2022 e la relativa documentazione vanno conservati fino al 31.12.2027. In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate, il termine decorre dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione nella quale è esposta la rata e i documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al D.P.C.M. del 03/12/2013



VISTO DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' RIEPILOGO

La responsabilità in capo al Professionista o al Caf è espressamente esclusa:
nel caso in cui l'infedeltà del visto sia determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (es.: il contribuente ha presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d'imposta);
nel caso in cui i dati errati non siano oggetto di visto di conformità, come ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione

VISTO DI CONFORMITA' E RESPONSABILITA' RIEPILOGO

Il Professionista o il Caf che dopo l'invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione rettificativa, anche qualora il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione** (sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata).

Al riguardo, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Professionista o il Caf devono avere la prova di aver comunicato al contribuente, per iscritto, l'invito a presentare una nuova dichiarazione.

La responsabilità del Professionista/Caf è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione, mentre il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

POLIZZA ASSICURATIVA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Il Professionista/Caf abilitato al rilascio del visto di conformità è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire:

Il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata ai propri clienti

Il risarcimento delle sanzioni amministrative a lui irrogate dall'Erario per il rilascio di visti infedeli

Si specifica che ai sensi dell'art. 1, comma 951, lett. a), Legge 28.12.2015 n. 208, al posto della polizza, la garanzia può essere prestata sotto forma di:

cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa

fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza

POLIZZA ASSICURATIVA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve specificare le seguenti informazioni:

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, (art. 35 del DLgs.9 luglio 1997 n. 241) senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione, e sulle comunicazioni fiscali relative alla opzione del superbonus 110% (artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 e successive modifiche e integrazioni)

Il massimale della polizza non deve essere inferiore ad euro 3.000.000,00 e deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni, delle certificazioni tributarie rilasciate

La copertura assicurativa non deve avere contenere franchigie o scoperti. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire per intero il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia

POLIZZA ASSICURATIVA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo

Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garantire le somme di cui all'art.39, comma 1, lettera a), del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 24145, e cioè il 30% delle maggiori imposte riscontrate , a condizione che l'errore, che ha generato le maggiori imposte, non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. I professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730, sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare rischio ossia per condotta dolosa o gravemente colposa

POLIZZA ASSICURATIVA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone continuità

Il professionista è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza, copia del contratto assicurativo, oppure, se la polizza è sempre la stessa, copia della quietanza di pagamento

La trasmissione della copia deve avvenire a mezzo PEC, oppure a mezzo raccomandata a.r. o con consegna diretta, unitamente all'attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.

POLIZZA ASSICURATIVA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Nel caso in cui il professionista non trasmetta il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l'invio al fine di aggiornare la posizione. Nel caso in cui il professionista ancora non provveda, egli non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza.

Si evidenzia che le imprese di assicurazione hanno l'onere di dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa

IL PROBLEMA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE LEGATE AI BONUS EDILIZI

Il D.L. 25.02.2022 n. 13 ha modificato la normativa in merito alle polizze assicurative dei professionisti asseveratori.

Ante emanazione del decreto la disciplina delle polizze assicurative era molto semplice: nel rilasciare il visto di conformità il commercialista era tenuto a verificare che l'asseveratore avesse una polizza di responsabilità civile di almeno 500.000,00 euro, in corso di validità e verificare che la sommatoria delle asseverazioni rientrasse nel massimale assicurato.

Il D.L. n. 13/2022, cambia le regole del gioco in corso imponendo, «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni» un massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Come fa un commercialista a sapere per quali importi sono state rilasciate asseverazioni, nonché la somma di queste e poi attestare il tutto nel visto di conformità?

IL PROBLEMA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE LEGATE AI BONUS EDILIZI

Le polizze assicurative degli asseveratori, a quanto ci risulta, sono di due tipi:

Quelle **c.d. «a consumo»**, cioè stipulate per un massimale che copre la responsabilità di una pluralità di interventi

Quelle **c.d. «dedicate»**, cioè stipulate per un preciso cantiere ed intervento; in questo caso non nascono problemi

Nel caso invece della polizza «a consumo», chi garantisce che l'asseveratore non abbia superato il massimale, con la sommatoria degli interventi?

In questo caso l'unica forma ammissibile per attestare il non superamento del massimale è una dichiarazione rilasciata dall'asseveratore, il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo

CASI E GIURISPRUDENZA

EUTEKNE INFO DEL 9 MARZO 2018 – IL CASO DEL GIORNO - COMMENTO DI ANTONIO NICOTRA

Contribuente senza sanzioni se chi appone il visto non ha i requisiti - Non si può addossare al contribuente l'onere di effettuare penetranti controlli in capo al professionista

In questa ipotesi, le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio si riflettono sia sul professionista sia sul contribuente. La posizione del professionista rientra nella fattispecie del «visto infedele», quella del contribuente nella casistica della «dichiarazione non vistata» con riflesso sui crediti utilizzati.

Non può esserci credito inesistente

In quest'ultimo filone, si colloca la fattispecie sottoposta all'esame della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che si è pronunciata con sentenza del 19 settembre 2016 n. 651/4/16. La presa di posizione dei giudici di merito, invero, si segnala perché la vicenda interessa un'ipotesi di sanzione per **crediti inesistenti**, comminata dall'ufficio al contribuente, per una compensazione di crediti esposti in una dichiarazione vistata da un professionista privo dell'abilitazione prescritta dalla legge. Secondo i giudici, in assenza di volontà del contribuente di frodare l'Erario (trattandosi di compensazione per crediti regolarmente maturati), anche se la "violazione è di natura sostanziale", la responsabilità deve ricadere solo a carico del **professionista** e non, invece, a carico del **cliente**.

CASI PROVVEDIMENTI E GIURISPRUDENZA

PRONUNCIE DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VISTO IRREGOLARE E MENDACE

PRONUNCIA DELLA CTR LOMBARDIA, SENTENZA N. 3335 DEL 06.08.2019

PRONUNCIA DELLA CTP MILANO, SENTENZA N. 1630/22/18 DEL 12.04.2018

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 19672/2019

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 30329 DEL 01.08.2022

CIRCOLARE ADE N. 12 DEL 24.05.2019 PER VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE

D.L. N. 13 DEL 25.02.2022 CON IL QUALE IL LEGISLATORE HA REITRODOTTO LE CESSIONI A CASCATA DEI CREDITI EDILIZI (non solo edilizi) MA HA ANCHE POTENZIATO LE SANZIONI A CARICO DEI PROFESSIONISTI TECNICI, CHE PREVEDE, OLTRE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE ATTESTAZIONI MENDACI, ANCHE LA RECLUSIONE.

CASI PROVVEDIMENTI E GIURISPRUDENZA

PRONUNCIE DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VISTO IRREGOLARE E MENDACE

SENTENZA N. 2333 DEL 13.11.2018 DAL TAR SICILIA- PALERMO- SEZIONE III

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 30131 DEL 26.10.2021

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 25736 DEL 01.09.2022

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 2351 DEL 20.01.2023